



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PISA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- SCHIAVONE GAETANO Presidente
- BRAGONI DANIELE Relatore
- MODICA GIOVANNI Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 158/2018
depositato il 12/03/2018


- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720060000346428 IRPEF-ADD.REG. 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720060000346428 IRPEF-ADD.COM. 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720060000346428 IRPEF-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720060000346428 IVA-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720060010041068 IRPEF-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720060010041068 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720070000168802 IRPEF-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720070009805117 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720070009805117 IRAP 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120017384827 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720140006794921 IVA-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720140011848558 IRAP 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720140012934537 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150009909386 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150009909386 IVA-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160021447841 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720170002614213000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720170002614213000 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 08720151460000026008 IRPEF-ALTRO 2015

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PISA

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 08720151460000026008 IRPEF-ALTRO 2015
- contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PISA
VIA DARSENA N.1 56121 PISA



[Signature]

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 158/2018 (riunificato)
UDIENZA DEL
09/05/2019 ore 15:30
N° 273/2019
PRONUNCIATA IL:
9/05/2019
DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL
30/05/2019
Il Segretario DISPENZA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 158/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/05/2019 ore 15:30

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0872015146000026008 IRPEF-ALTRO 2015
contro:
CAMERA DI COMMERCIO PISA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150014811100 I.C.I. 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720170009779253 IMU 2012
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0872015146000026008 IRPEF-ALTRO 2015
contro:
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA 47 56020 SANTA MARIA A MONTE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720140011848558 IRAP 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150004704828 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160017639790 TAS.AUTOMOBILI 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720170005406031 TAS.AUTOMOBILI 2014
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0872015146000026008 IRPEF-ALTRO 2015
contro:
REGIONE TOSCANA
VIA DI NOVOLI 26 50127 FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LUCCHESI ANDREA
C/O AVV. VENTURINI GABRIELE
VIA SAN FREDIANO 18 56100 PISA PI

- sul ricorso n. 203/2018
depositato il 11/04/2018

- avverso PIGNORAMENTO n° 08784201800000087/001 TAS.AUTOMOBILI
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PISA
VIA DARSENA N.1 56121 PISA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LUCCHESI ANDREA
VIA PANDOLFINO 197 54100 MASSA MS

[redacted] sull'assunto di esserne venuto a conoscenza a seguito di visura sui propri immobili, nonché accesso agli atti e consegna dell'estratto di ruolo, proponeva ricorso avverso la iscrizione ipotecaria e presupposte cartelle di pagamento specificate in ricorso e riportanti carichi di natura tributaria;

con altro e distinto ricorso, il medesimo contribuente proponeva opposizione al pignoramento presso terzi che lo aveva raggiunto, sempre lamentando il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

I motivi di ricorso erano, nella sostanza, sovrapponibili per quanto concerne il difetto/nullità di notifica delle presupposte cartelle, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto all'azione di riscossione.

Con peculiare riferimento al ricorso proposto avverso la iscrizione ipotecaria e presupposte cartelle, il ricorrente lamentava:

nullità della iscrizione ipotecaria per difetto di notifica del relativo avviso, nullità per derivazione della medesima iscrizione per omessa notifica della intimazione di pagamento di cui all'art.50,2° comma dpr n.602/'73, nonché per difetto/nullità notifica preavviso iscrizione ipotecaria, posto che l'atto risultava consegnato a mani del figlio del [redacted], ma la ar attestante il CAN era stata inviata e recapitata attraverso un vettore di posta privata, la Nexive, anziché il gestore del servizio universale, ciò rendendo inesistente il procedimento notificatorio. Per quanto, poi concerneva il vizio di notifica della cartelle presupposte, tutte partitamente indicate in ricorso, questo veniva eccepito in ragione, rispettivamente, di tre diversi profili: difetto di prova di notifica, inesistenza della notifica per essere stata effettuata o comunque perfezionata con invio a mezzo posta da parte di un gestore di posta privata (nexive o tnt), inesistenza della notifica a mezzo pec per difetto di sottoscrizione; venivano, inoltre, dedotti motivi a sostegno della intervenuta inesigibilità dei crediti tributari per decadenza per il combinato disposto degli artt.36bis dpr n.600/'73 e 25 dpr n.602/'73, nonché per prescrizione dell'azione della riscossione e nullità della cartelle per difetto di motivazione

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla impugnata cartella n.8720170006860871000, produceva in atti le fotocopie delle relate di notifica degli atti impugnati affermandone la ritualità e validità e, conseguentemente, in primis, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La difesa erariale, ad ogni modo, rilevava come la nullità della notifica non poteva essere pronunciata in ragione della sanatoria di cui all'art.156 cpc per intervenuto raggiungimento dello scopo; ulteriormente deduceva come la notifica a mezzo posta sarebbe stata eseguita attraverso il servizio postale universale e che la Nexive sarebbe intervenuta nel procedimento solo come incaricato del recapito. Argomentava, poi, come in virtù della asserita validità delle notifiche alcuna prescrizione e decadenza potevano dirsi compiute.

Si costituivano in giudizio pure la Camera di Commercio di Pisa, l'Agenzia delle Entrate-dir.prov.le di Pisa e la Regione Toscana, tutte per affermare nel merito la fondatezza della pretesa impositiva e difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure mosse agli atti dell'agente della riscossione.

La difesa di parte contribuente, in data 11 luglio 2018, versava in atti note difensive ove, oltre ribadire le difese già spese, in relazione alle fotocopie delle relate ex adverso prodotte in atti, osservava ed eccepiva:

disconoscimento della conformità della copia all'originale con riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, nonché alle seguenti cartelle: n.ri 087200600003464428000, 08720060010041068000, 08720070000168802000, 08720070009805117000, 08720120117384827000, 08720110018656520000, 08720120000119777000, 087201200173848827000. All'uopo motivava le ragioni del disconoscimento in ragione della illeggibilità nella fotocopia di elementi salienti dell'atto, quali la sottoscrizione del consegnatario, l'indirizzo di spedizione, il nominativo dell'agente notificatore, il numero di cartella a cui si riferisce la relata

Veniva, poi, ribadita la inesistenza della notifica di tutte le cartelle affidate a vettore di posta privato e ciò con riferimento a quelle contraddistinte dai seguenti numeri:
0872013000765707, 08720140006794921, 08720140011848558, 08720140012934537,
087220150004704828, 08720150011624836, 08720150014811100.

Per quanto concerne la cartella n.08720150009909386000, la difesa di parte privata eccepiva il difetto di prova del perfezionamento della notifica, posto che in atti era stata prodotta solo la relata di consegna al figlio del contribuente, ma non anche l'invio della comunicazione di avvenuta notifica.

In ultimo, con riguardo alle cartelle n.ri: 08720160017639790000, 08720160021447841000, 08720170002614213000, 0872017000540631000, 08720170009779253000, tutte notificate a mezzo pec, il [redacted] ribadiva la nullità/inesistenza per difetto di sottoscrizione e di apposizione di firma digitale.

L'Agenzia delle Entrate riscossione pure si costituiva nel procedimento di opposizione all'esecuzione ed eccepiva il difetto di giurisdizione sul presupposto della valida notifica degli atti presupposti ed all'uopo deduceva motivi a sostegno della ritualità delle notificazioni analoghi a quelli sopra riassunti.

La Commissione, disposta la riunione dei ricorsi alla udienza del 10/5/2018, seguivano le udienze del 12/7/2018 deputata al fase cautelare e, poi, del 13/12/2018 e 14/2/2019; la prima veniva rinviata per difetto di comunicazione dell'avviso di trattazione alle altre parti resistenti diverse dall'Agenzia Entrate riscossione, quindi, all'udienza del 14 febbraio 2019 la Commissione, assente la resistente principale, disponeva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, vista la eccezione di parte privata, producesse in atti gli originali delle relate di notifica degli atti impugnati ed all'uopo concedeva termine alla resistente di gg.60 dalla notifica dell'ordinanza per l'adempimento e rinviava la discussione all'udienza del 9 maggio 2019.

In tale sede la difesa dell'Agenzia della Riscossione chiedeva di poter ottemperare in udienza alla produzione, rappresentando di non aver potuto rispettare il termine concesso per problemi organizzativi con la sede romana ove si trovavano i documenti da esibire.

La Commissione, udite le parti, rinviava la deliberazione nei termini di legge.

Dunque, questo giudice, a scioglimento della superiore riserva, osserva:

non è meritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla difesa della Agenzia delle Entrate Riscossione; infatti, in disparte che in ragione del disconoscimento della conformità della copia all'originale come allegata in atti da parte privata sin dal 11 luglio 2018, ex art.2719 cc, era onere ed interesse della resistente depositare in atti gli originali delle relazioni di notifica che, invece, è rimasta inerte; invero, già l'invito alla esibizione disposto dalla Commissione all'udienza del 14/2/2019 si configurava per quella parte quale sorta di remissione in termini che, in sacrificio del diritto al contraddittorio e di economia dei tempi processuali, non può essere ulteriormente procrastinato; ciò anche in quanto, da un parte, l'istanza non è stata presentata nella pendenza del termine concesso, dall'altra parte, non pare che possano rilevare esigenze organizzative interne dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che, sia per garantire i propri diritti che quelli del cittadino-contribuente, deve essere in grado di esibire, alla stregua di una qualunque altra parte, con tempestività gli originali degli atti di sua promanazione.

Ciò posto, circa il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche prodotte agli originali, posto che nella fattispecie in esame l'autenticità delle fotocopie prodotte non è attestata da pubblico ufficiale, va evidenziato che in atti è stato adeguatamente chiarito e puntualmente dedotto dalla parte ricorrente cosa debba intendersi per non conformità del documento, con specifico riferimento alla normativa speciale in materia di notifica della cartella di pagamento; all'uopo, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006); invero, nel caso di specie la parte non si è limitata a contestare la conformità per il solo fatto che si tratta di una fotocopia, ma ha allegato

significative emergenze che possono orientare nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e riproduzione meccanica), come sopra riportato.

Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso (che ci riguarda), non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verifica (Cass. n. 13334/1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985) in atti non richiesti.

Conseguentemente, emergendo dagli atti significativi elementi denunciati da parte ricorrente per dubitare della conformità delle fotocopie delle relate agli originali, il motivo va accolto con conseguente pronuncia di nullità della notificazione delle cartelle sopra enunciate.

Va, quindi, qui precisato, e ciò anche con riferimento all'esame delle successive questioni, che in alcun modo può qui essere dichiarata la sanatoria della nullità ex art.156 cpc come invocata da parte resistente, posto che la fattispecie in esame riguarda tutti casi in cui all'esito della notifica invalida non vi è stato esercizio di difesa da parte del contribuente e, pertanto, non può essere affermato il raggiungimento dello scopo aliunde rispetto al legale procedimento notificatorio.

L'accoglimento del superiore motivo importa, come detto, la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria ciò riverberandosi sul rigetto della eccezione di tardività del ricorso che, invero, avrebbe potuto essere diversamente valutata ex art.19,3° comma d.legs.n.546/'92 in ragione dell'essere stati gli estremi di tutte le cartelle de quibus riportati in detto avviso, sicché la validità della notifica avrebbe importato per il contribuente l'onere di impugnativa, non solo, dell'iscrizione ipotecaria, ma anche, degli atti presupposti ivi indicati.

Passando all'esame della questione relativa alla notificazione delle cartelle avvalendosi l'Agente della riscossione di gestore di poste private, va in primis rilevato che la resistente non ha allegato, ed ancor meno provato, di essersi affidata per la notifica a Poste Italiane, quale incaricato della spedizione, e che questo si è poi avvalso sotto la sua responsabilità del servizio postale privato, ma piuttosto di aver provveduto alla spedizione in proprio quale incaricato dalla Agente della riscossione, così come del resto risulta in atti.

Intende, dunque, la Commissione dare seguito all'orientamento già espresso in fattispecie analoga (Cfr. Comm. tri. prov. le Pisa, sez.3, 8 novembre 2016, n.478); infatti, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (per tutte vedasi Cass., sez.trib., 6/6/2012, n.9111) ha a più riprese affermato il principio per cui: *"La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio"*, tale eccezione alla regola non pare ricorre nella fattispecie in esame, ove, come già sottolineato, l'agente della riscossione non ha in alcun modo provato di aver richiesto l'invio della ar per il cad a Poste Italiane, avendo, per contro, solo versato in atti un elenco della distinta delle raccomandate ar stampate da "Snem spa", niente allegando circa il rapporto con il fornitore del servizio universale.

Ciò posto, è da ribadire che le S.U. della Suprema Corte (sent.n.13453 e 13452/'17) hanno rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane spa, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi incrementi le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L.n.890/'82 e, pertanto, la esclusiva va riferita ad ogni invio a mezzo posta che è utile a perfezionare il procedimento notificatorio; pure avendo la Corte regolatrice (Cass., sez.VI n.23887/'17) precisato come l'abolizione di detta esclusiva a mente del'art.1, comma 57 lett.b) della L.n.124/'17 opera solo, ed a certe condizioni, a decorrere dal 10/9/2017.

Invero, il giudice di legittimità ha costantemente affermato che tra gli atti ex lege n.890/92 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr.Cass.n.19467/16 e precedenti ivi richiamati), né ha motivo di essere la distinzione tra avviso di accertamento e cartella, non solo, in quanto quest'ultima rientra con ogni evidenza tra gli atti tributari sostanziale, ma anche, in quanto è lo stesso art.26, 4° comma dpr n.602/73 che nei casi previsti dall'art.140 cpc rimanda alle modalità di notificazione previste per l'avviso di accertamento ex art.60 dpr n.600/73.

La notifica delle cartelle de quibus va, quindi, dichiarata inesistente (Cass.n.20306/17, n.13956/17, n.2262/13).

* Per quanto, poi, concerne la notifica delle cartelle a mezzo pec, va rilevato che se è pur vero che il ricorrente ha affermato in atti il difetto di sottoscrizione digitale delle cartelle allegate al messaggio di pec e che tale allegazione non è stata espressamente contestata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dall'altra parte il medesimo ricorrente si è limitato a produrre sub doc.n.16 la ricevuta di avvenuta consegna verosimilmente fornitagli dalla Agenzia a seguito della istanza di accesso agli atti, ma non ha in alcun modo provato l'effettiva mancanza della firma digitale in quanto non ha versato in atti il file oggetto di notifica e, peraltro, nemmeno la stampa del messaggio ed allegato oggetto di notificazione; ciò si riverbera in un difetto di prova dei fatti costitutivi della eccezione-diritto fatto valere e rende, inoltre, impossibile a questo giudice valutare la fondatezza del motivo del ricorso per impossibilità di ogni riscontro probatorio dell'assunto del contribuente; ne deriva il rigetto del ricorso sul punto.

In relazione, poi, alla cartella n.08720150009909386000 dal cui estratto ruolo si ricava riferirsi ad IRPEF ed IVA, rileva questo giudice di non aver rinvenuto in atti alcuna prova della intervenuta notificazione e, ad ogni modo, non è stato contestato l'assunto del ricorrente per cui non vi è prova dell'avvenuta ricezione del CAN, conseguentemente il ricorso sul punto va accolto.

Per quanto concerne la cartella n. 8720170006860871000, in effetti oggetto di impugnativa (cfr.pag.8 ricorso) per la asserita invalidità della notifica a mezzo pec del 25/6/2017, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario, indicandosi quale competente il Tribunale di Pisa-sez.lav, risultando in atti che la iscrizione è stata richiesta da INAIL per premio non pagato ed accessori.

In ragione dei superiori motivi discende la nullità della iscrizione ipotecaria impugnata per nullità della notifica del preavviso di iscrizione ex art.77, comma 2bis DPR n.602/73, mentre l'azione esecutiva intrapresa va tenuta ferma limitatamente alle cartelle sopra elencate per cui viene rigettato il ricorso; qui ribadendosi sul punto la giurisdizione di questo giudice trattandosi di opposizione "recuperatoria" ove è contestato il diritto dell'agente della riscossione ad agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici (da ultimo cfr.Cass., 7 maggio 2019, n.11900 in conformità a S.U. n.13913/17).

Assorbiti gli altri motivi.

Sussiste il difetto di legittimazione passiva degli altri Enti costituiti.

Le spese di lite, stante la prevalente soccombenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, vengono dichiarate compensate in ragione di un ½ e liquidate per la restante parte come da dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara il difetto di giurisdizione per quanto concerne l'impugnativa della cartella n. 8720170006860871000 ed indica quale giudice competente il Tribunale di Pisa-sez.ne Lavoro avanti cui riassumere la causa nei termini di legge; accoglie il ricorso per quanto concerne la iscrizione ipotecaria dichiarandola nulla per quanto concerne i crediti di natura tributaria; accoglie i ricorsi per quanto concerne le cartelle n.ri
087200600003464428000, 08720060010041068000, 08720070000168802000,
08720070009805117000, 08720120117384827000, 08720110018656520000,
08720120000119777000, 087201200173848827000 0872013000765707, 08720140006794921,
08720140011848558, 08720140012934537, 087220150004704828, 08720150011624836,
08720150014811100, 08720150009909386000, con conseguente nullità derivata di tutti gli atti

successivi; respinge il ricorso relativo all'opposizione all'esecuzione limitatamente alle pretese creditorie di cui alle cartelle n.ri 08720160017639790000, 08720160021447841000, 08720170002614213000, 0872017000540631000 , 08720170009779253000. Condanna L'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente in ragione del 50% e che per tale quota che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CNPA ed IVA se dovuta per legge. Compensa le spese tra le altre parti.

Così deciso in Pisa il 20 maggio 2019.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

